



Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) sono applicabili ai clienti finali titolari di punti di prelievo di energia elettrica esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o punti di riconsegna con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc.

Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi vigenti nonché le delibere aventi carattere ingeribile emanate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le Deliberazioni dell'ARERA pubblicate sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) (sezione "Atti e Provvedimenti") sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni (di seguito ss.mm.ii.). Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziate e regolamentazioni tecniche dell'ARERA obbligatorie e non derogabili.

#### DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

**Cliente finale:** è il cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale oggetto per uso proprio.

**Cliente finale multisito/multipunto:** è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un Contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica e/o gas naturale in più punti di prelievo/riconsegna;

**Cliente finale domestico:** è il cliente finale individuato come titolare di punto/i di prelievo/i di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del TIV e/o come titolare di punto/i di riconsegna di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del TIVG;

**Cliente Non Domestico:** è il cliente finale individuato come titolare di punto/i di prelievo/i di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del TIV e/o come titolare di punto/i di riconsegna di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e d), del TIVG;

**Cmor:** corrispettivo eventualmente addebitato al Cliente finale da Forini a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Codice del Consumo: è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato.

**Codice di Rete:** codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall'ARERA.

**Codice di Rete di Distribuzione:** codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'ARERA.

**Condizioni Tecnico Economiche (o CTE):** il documento che disciplina le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

**Contattore elettrico:** insieme degli apparati installati dal Distributore elettrico presso il POD del Cliente per la misurazione delle quantità di energia elettrica prelevata.

**Contattore gas:** insieme degli apparati installati dal Distributore gas presso il PDR del Cliente per la misurazione delle quantità di gas naturale prelevato.

**Contratto:** l'insieme della Proposta, delle Condizioni Tecnico Economiche, delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dei relativi allegati.

**Distributore elettrico:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente.

**Distributore gas:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PDR del Cliente.

**Firma Grafometrica:** è la firma apposta su dispositivo elettronico (tablet o altro), equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22/02/2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) del CAD.

**Fornitore:** Forini S.p.A. con sede in via del Popolo n.9, 06083 – Bastia Umbra (PG), Capitale Sociale di € 2.500.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Perugia, C.F. e P. IVA 00148360548 (di seguito "Forini" o il "Fornitore").

**Fornitura (o, al plurale, Forniture):** si intende la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale da parte di Forini al Cliente.

**Fornitura congiunta:** è il contratto unico per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

**Impianto interno del Cliente:** complesso delle tubazioni o cavi ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione e non comprende il contatore energia elettrica e/o gas naturale.

**Nuova attivazione:** l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio della fornitura presso un nuovo POD e/o PDR precedentemente non attivo,

**Parte:** Forini e Cliente.

**Proposta di Contratto (o Proposta):** modulo contrattuale contenente la proposta di contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, le modalità di pagamento e l'informatica di consenso al trattamento dei dati personali.

**POD:** il punto di prelievo fisico presso il quale Forini mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente.

**PDR:** il punto di riconsegna fisico presso il quale Forini mette a disposizione il gas naturale al Cliente.

**Punto di Prelievo (o PdP):** il PDR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto - rispettivamente - la fornitura di energia elettrica, di gas naturale o di entrambe.

**Standard metro cubo o Smc:** quantità di gas naturale che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 1.013,25 millibar - pressione atmosferica e privo di vapore d'acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.

**Subentro:** l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio della fornitura presso un POD e/o PDR precedentemente disattivato.

**Switch (o Switching):** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Forini per il/i PdP oggetto del Contratto.

**Switch con voltura:** l'operazione contrattuale che consente al nuovo intestatario di un POD e/o PDR attivo di subentrare nella titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, con contestuale cambio del fornitore.

**Voltura:** passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro, con il medesimo Fornitore Forini e senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o gas naturale.

▪ Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249 (d.lgs. 231/02).

▪ Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice").

▪ Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale "o "CAD") in Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.112 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli art. 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma3, lett. b), 35 comma 2, 36 comma 2 e 71, del d.lgs. 82/2005 in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2013 n.117.

- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 (d.lgs. 206/05).
- Il Codice di condotta commerciale di gas naturale e di energia elettrica, allegato A della Delibera ARERA 366/2018/R/com.
- Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) allegato A della Delibera 413/2016/R/com.
- Il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) allegato A della Delibera 463/2016/R/com.
- Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia (TIV) allegato A della Delibera 362/2023/R/eel.
- Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) allegato A della Delibera ARG/gas 100/2023.
- Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG - RQDG) Delibera 569/2019/R/gas.
- Testo Integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIQD) Delibera 617/2023/R/eel.
- Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) Delibera 616/2023/R/eel.
- Testo Integrato Dispacciamento Elettrico (TIDE) Delibera 227/2025/R/eel.
- Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) Delibera 616/2023/R/eel.
- Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) allegato A della Delibera ARG/gas 99/11.
- Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) allegato A della Delibera 258/2015/R/com.
- Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND) allegato A della Delibera 593/2017/R/com.
- Testo Integrato Conciliazione (TICO) allegato A della Delibera 2019/2016/R/com.
- Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TRV) allegato A della Delibera 228/2017/R/com.
- Delibera 584/2015/R/com e ss.mm.ii. sulle misure di tutela per i clienti titolari di bonus elettrico e/o gas naturale con particolare riferimento all'offerta di rateizzazione delle bollette.

#### Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, e/o l'eventuale fornitura dei servizi associati da parte di Forini S.p.A. (di seguito "Forini" o il "Fornitore"), al Cliente Finale, identificato nella Proposta di Contratto (di seguito Proposta), che si impegna a ritirare l'energia elettrica e/o gas naturale necessaria/o a soddisfare il fabbisogno del/i Punto/i di Prelievo/i indicato/i (di seguito PdP) negli allegati contrattuali. Le presenti CGF regolano: a) la fornitura congiunta o disgiunta, da parte di Forini, di energia elettrica e gas naturale presso il/i PdP del Cliente, in base a quanto richiesto dal Cliente nella Proposta; b) la fornitura dei servizi associati/nessi/dipendenti dalla fornitura succitata; c) la stipula da parte di Forini, nell'interesse del Cliente stesso, dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. L'energia elettrica e il gas naturale somministrati da Forini saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/ni PdP indicato/i in Proposta.

Le presenti CGF, le CTE e gli allegati contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Per il gas naturale, l'impianto interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione; quanto all'energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore elettrico. Tale comunicazione del Distributore elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. In aggiunta a quanto sopra, nel caso di Proposta relativa alla fornitura di energia elettrica per un PdP ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente a Forini, relativamente allo stesso o ad altri punti di prelievo. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Forini al Distributore elettrico.

1.2 Il Cliente dichiara di essere libero da obbligazioni insolute, nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica/gas naturale, a partire dalla data di avvio della somministrazione da parte di Forini. Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati e degli indirizzi forniti a Forini, e s'impegna, inderogabilmente, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. In caso di inadempimento da parte del Cliente a tale onere, alcunché il medesimo potrà richiedere al Fornitore per qualsiasi ragione e/o titolo, essendo onere esclusivo del Cliente, espressamente accettato e compreso, l'effettuazione tempestiva di ogni comunicazione inerente alla variazione dei dati, così come sopra ribadita.

1.3 Il Contratto si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica che di gas naturale, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le Parti di un unico contratto di fornitura congiunta.

1.4 Ai sensi degli art. 16.2 TIMOE e del 19.2 TIMG, il Fornitore dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione. Il contratto di fornitura sarà risolto automaticamente nel caso in cui utente l'utente del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione che svolgono attività per conto di Forini risultino inadempienti. In tali casi: a) il contratto di fornitura di gas naturale continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'art. 27bis della Delibera 138/04 e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza; b) il contratto di fornitura di energia elettrica continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Delibera 487/2015/R/feel e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente del servizio di ultima istanza spettante al cliente finale.

#### Art. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

2.1 Il Cliente può sottoscrivere il Contratto, presso i locali commerciali di Forini o presso il domicilio del Cliente, in formato cartaceo oppure tramite dispositivo elettronico (tablet o altro) o informatico (internet o app). L'apposizione della firma grafometrica su dispositivo elettronico (tablet o altro) si intende "sottoscrizione" agli effetti del contratto. La Proposta è vincolante ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del CC per 45 (quarantacinque) giorni solari, dalla sottoscrizione da parte del cliente, dopo il quale, in mancanza di accettazione si considera decaduta.

2.2 La sottoscrizione del contratto tramite mezzi di comunicazione a distanza non comporta costi aggiuntivi per il Cliente. In caso di sottoscrizione a mezzo dispositivo elettronico o informatico Forini invierà all'indirizzo fornito dal Cliente copia integrale in forma cartacea o elettronica della documentazione contrattuale al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla formulazione della Proposta e comunque prima dell'attivazione della fornitura.



**2.3** Forini si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia e/o di gas naturale nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

**2.4** In caso di Switch per fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, durante il periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 (quarantacinque) giorni solari, Forini si riserva la facoltà di non accettare la Proposta, con comunicazione al Cliente, qualora dalle informazioni che il Distributore elettrico e/o Distributore gas sono tenuti a comunicare al momento della richiesta di Switch, risulti sussistere in relazione al/ai PdP oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi:

1. il PdP risultò chiuso a seguito di intervento di sospensione della fornitura per morosità;
2. il PdP sia oggetto di richiesta di un indennizzo Cmor in corso;
3. il PdP provenga dai servizi di ultima istanza;
4. il PdP sia oggetto di un intervento di sospensione della fornitura per morosità ancora in corso, oppure il PdP lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso;
5. il PdP risultò non accessibile (limitatamente alla fornitura di gas).

Nel caso in cui Forini eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore elettrico e/o Distributore gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, Forini si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti di Forini.

**2.5** Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale anche con riferimento ad una sola fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o di alcuni PdP.

**2.6** L'accettazione della Proposta da parte di Forini è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità creditizia del Cliente. Allo scopo Forini potrà basarsi sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di Forini stessa, o di aziende controllate o partecipate o collegate allo stesso gruppo societario, per precedenti contratti o contratti in essere, anche di altra natura, nonché sulle informazioni di merito creditizio (quali ad esempio informazioni di solvibilità e rating, anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività. A suo insindacabile giudizio Forini potrà rifiutare la Proposta qualora le caratteristiche del Cliente non rispettino gli specifici criteri di valutazione interni.

Forini darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente solo in caso di accettazione della Proposta. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta di accettazione da parte di Forini, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le Forniture energia elettrica e/o gas naturale.

**2.7** Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e fornitura/e, differenziata secondo le tempistiche legate alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/e sarà indicata da Forini al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta e presa in carico della/e fornitura/e. Nel caso di Voltura o Subentro per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite da ARERA; la data di attivazione sarà comunicata da Forini al Cliente per iscritto.

### Art. 3 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

**3.1** Il Cliente finale domestico che abbia concluso il Contratto mediante forme di comunicazione a distanza, oppure fuori dai locali commerciali, oppure via web, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche in riferimento ad una sola fornitura, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (di seguito "PEC") all'indirizzo foriniergia@pec.it o raccomandata A/R a Forini S.p.A. via del Popolo n. 9 - 06083 Bastia Umbra (PG). La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro i suindicati termini. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo ai canali di contatto di cui all'art. 20 oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito web ed allegato al Contratto. Il termine di 14 (quattordici) giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti.

**3.2** Qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.

**3.3** Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente dovrà fare esplicita richiesta a Forini su supporto durevole e riconoscere esplicitamente che non potrà più esercitare il suddetto diritto nei termini descritti una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con Forini, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Qualora non sia stata avviata la fornitura, Forini potrà applicare il corrispettivo definito all'art. 11 del TIV e ss.mm.ii. Nel caso di avvio della fornitura il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi legati alla fornitura, determinati secondo le CTE applicabili, fino al termine della stessa con Forini.

**3.4** Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di cliente interessato per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii. essere avviata da Forini per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.

**3.4** Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione al Fornitore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

### Art. 4 - DURATA E RECESSO

**4.1** Il Contratto ha una durata indeterminata fermo restando il diritto di recesso di cui alla Delibera ARERA 302/2016/R/com e ss.mm.ii., ove applicabile. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo PdP, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà a informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato tra le Parti. L'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta. Ove il POD e/o PDR non sia allacciato alla rete di distribuzione, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni e/o accertamenti.

**4.2** Entrambe le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle forniture). Il Cliente con consumi gas naturale inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato in Bassa Tensione può: i) recedere in qualsiasi momento dal Contratto per cambiare fornitore; in tal caso sarà il nuovo Fornitore a esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente

trasmettendo la relativa comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura; ii) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Forini potrà recedere dal Contratto e senza alcun onere tramite comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi inviato all'indirizzo del Cliente. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. L'esercizio da parte di Forini o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento del Contratto. Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal contratto di dispacciamento, sono posti a carico dei punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni. In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di dispacciamento, il rapporto di somministrazione si risolve di diritto. Nel caso in cui il Cliente intenda inviare comunicazione di recesso al fine di cessare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale dovrà inviare la comunicazione scritta a Forini S.p.A. via del Popolo n. 9 - 06083 Bastia Umbra (PG), con raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo foriniergia@pec.it oppure all'indirizzo energia@forini.com. In questo specifico caso il preavviso decorrerà dalla data in cui Forini riceverà la comunicazione ed il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore gas/elettrico effettuerà la disattivazione del PdP.

Nel caso della fornitura di un punto non accessibile o parzialmente accessibile di cui il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore energia elettrica/gas naturale o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di energia elettrica/gas naturale e di quant'altro dovuto in relazione alla fornitura.

### Art. 5 - GESTIONE DELLA FORNITURA E MANDATI DI RECESSO

**5.1** Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, conferisce mandato gratuito con rappresentanza al Fornitore perché eserciti, in suo nome e per suo conto, il diritto di recesso nei confronti del precedente fornitore, così come stabilito nell' allegato A alla Delibera ARERA 302/2016/R/com e ss.mm.ii. Il Fornitore esercita il recesso mediante l'invio della richiesta di switching al SII, attualmente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. Inoltre, il Cliente accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Forini potrebbe collaborare, al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi.

**5.2** Nel caso di somministrazione di gas naturale, il Cliente conferisce mandato gratuito al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:

- a) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero,
- b) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub a).

**5.3** Con il punto b) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini e alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIV) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.

**5.4** Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, quanto previsto al successivo art. 6.2.

### Art. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

**6.1** A fronte della fornitura, il Cliente corrisponderà a Forini quanto previsto nelle CTE, unitamente agli ulteriori corrispettivi qui di seguito riportati. Le CTE prevalgono sulle presenti CGF, ove discordanti.

**6.2** Sono a carico del Cliente i corrispettivi stabiliti dall'ARERA per l'energia elettrica relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e dispacciamento, e per il gas naturale relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e stoccaggio oltre a qualunque onere aggiuntivo definito, anche in corso di periodo contrattuale, dalla normativa. Tali oneri sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovesse esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella misura e con la data di efficacia stabilita dall'ARERA per i clienti del mercato libero e/o per il mercato regolato qualora la componente applicata ricadesse in tale seconda fattispecie. Il Cliente si impegna a corrispondere a Forini qualsiasi onere richiesto dal Distributore elettrico e/o dal Distributore gas per le singole prestazioni (a titolo esemplificativo ma non esauritivo: attivazione, disattivazione della fornitura, Subentro, variazione di potenza di una fornitura già attiva) previste per il gas dal Testo Unico delle Disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale (TUDG – RTDG) e per l'energia elettrica dal Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione (TIC). A copertura delle spese di gestione pratica Forini addebiterà € 30,00 (trenta0 euro) per ogni prestazione relativa ai lavori semplici del Distributore elettrico o gas, e per ogni operazione di Voltura.

**6.4** I volumi di gas naturale somministrato sono espressi in Standard metro cubo, assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C definito da Arera il valore C=1. Nel caso in cui il punto di riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. I corrispettivi espressi in €/GJ sono riferiti ad un gas avente potere calorifico superiore (PCS) pari a P=0,03852 GJ/Smc; essi saranno convertiti ed adeguati, secondo le disposizioni del TIV, in funzione del parametro PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione relativa all'impianto di distribuzione cui è connesso il PDR.

### Art. 7 - CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAIMENTO E MANDATI PER L'ENERGIA ELETTRICA

**7.1** Il Fornitore e/o altra/e società incaricata/e dallo stesso, per i Punti di Prelievo, provvederà a stipulare, per conto del Cliente, il contratto di trasporto con il Distributore Locale e il contratto di dispacciamento/trasporto con Terna/trasportatore di riferimento. Forini dichiara di aver demandato tutte le attività relative alla stipula dei contratti di dispacciamento, trasporto e connessione, come di seguito specificato, ad un soggetto terzo, definito "Vettore". A tal fine, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito, a Forini mandato senza rappresentanza e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 CC, attribuendole i seguenti poteri:

- a) al Vettore per la stipula del contratto di trasporto dell'energia nei punti di prelievo oggetto del Contratto e tramite Forini si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti;
- b) al Vettore per la stipula del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto è noto al Cliente in ogni sua parte e clausola, per averne preso visione;



- c) al Vettore, tramite Forini, mandato senza rappresentanza per la gestione, per conto del Cliente stesso, del servizio di connessione, in forza del quale le relative prestazioni del distributore locale dovranno essere richieste dal Cliente a Forini. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni sopra indicate le seguenti: a) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, b) Voltura e Subentro, c) variazione di potenza di un POD già attivo, d) verifica del corretto funzionamento del Contatore elettrico. In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al distributore competente, avvalendosi di Forini per l'inoltro della richiesta. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente;
- d) mandato al Vettore per la stipula del contratto di dispacciamento con Terna (in allegato al Codice di Rete, reperibile sul sito [www.terna.it](http://www.terna.it), è consultabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo).

L'erogazione del pubblico servizio di Trasporto è regolamentata dall'ARERA ai sensi Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT). I corrispettivi per il servizio di Trasporto sono stabiliti periodicamente dall'ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente. Il Cliente si impegna a rispettare quanto di propria competenza è previsto nel contratto di Trasporto, che il Vettore dovrà stipulare con il Distributore territorialmente competente. Il Vettore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio ed a sottoscrivere in proprio nome e per conto del Cliente il contratto di Trasporto con il locale Distributore. I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dal TIDE e come riportati nelle CTE, sono posti a carico del Cliente. Il Vettore, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l'estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA o da altri organi competenti, relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. Qualora ritenuto necessario dal Vettore, il Cliente sarà tenuto a rilasciare a Forini apposito mandato gratuito in forma scritta a favore del Vettore stesso, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate. Qualsiasi onere, spesa o contributo, conseguenti il conferimento dei mandati indicati al presente articolo, saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.

#### Art. 8 - APPARECCHIATURE E IMPIANTO INTERNO DEL CLIENTE

8.1 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Forini rende disponibili sul sito web le informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente dell'energia elettrica e del gas naturale e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera 40/2014/R/gas e ss.mm.ii..

#### Art. 9 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

9.1 Chiunque usa, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 85/2024/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito di ARERA. In caso di sinistro, è sufficiente richiedere a Forini o scaricare dal sito del Comitato Italiano Gas ("Cig") ([www.cig.it](http://www.cig.it)) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso, all'indirizzo indicato nel modulo.

#### Art. 10 - VERIFICA E ACCESSO AI MISURATORI

10.1 Il Fornitore, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore elettrico o al Distributore gas la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dal Fornitore, o da Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del rapporto di somministrazione.

10.2 Nel caso di Contatore Elettrico installato presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore Locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: a) lettura; b) controllo; c) chiusura e sostituzione del Contatore Elettrico; d) verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura; e) disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l'accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo.

#### Art. 11 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

11.1 L'energia elettrica e/o gas naturale viene somministrata/o dal Fornitore utilizzando la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione locali secondo le caratteristiche dei PdP del Cliente. L'energia elettrica e/o gas naturale somministrata/o, è immessa/o nella rete nazionale dai fornitori del Fornitore, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo art. 20 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e/o gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore locale, gestore della rete a cui il/i PdP del Cliente risulta/no collegato/i. In particolare, sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura, nonché tutti costi derivanti dalle richieste inerenti alla gestione del punto. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento delle società di trasporto, "Terna" e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione della somministrazione. La fornitura ai PdP del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni, ovvero per usi diversi da quelli determinati dal rapporto di somministrazione, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.

11.2 Per quanto espressamente previsto al precedente punto 11.1, il Fornitore non risponde dei danni causati dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, essendo lo stesso Fornitore persona giuridica che acquista e vende energia elettrica e/o gas naturale senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

11.3 In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura.

#### Art. 12 - TRASPORTO, DISPACCIAIMENTO E DISTRIBUZIONE

12.1 In caso di lavori programmati sulla Condotta di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento al Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore. In ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto.

12.2 La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore elettrico. Forini non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdP, salvo che detti problemi dipendano da fatti imputabili a Forini. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore elettrico (ad esempio: variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda; interruzioni della continuità del servizio; microinterruzioni; buchi di tensione; anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Forini si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Forini non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Forini.

#### Art. 13 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

13.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore elettrico e/o gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in bolletta secondo il seguente ordine:

- dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- autolettura comunicate dal Cliente e validate dal Distributore gas ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del TIVG e dall'art. 15 del TIME;
- dati di misura stimati; in tal caso Forini ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato messo a disposizione dal Distributore, ovvero di effettuare una propria stima adottando i dati di consumo annuo e profilazione trasmessi dal Distributore, oppure adottando dati di consumo storico riferiti allo stesso periodo.

La lettura rilevata del Contatore gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdP con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdP da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo Aprile-Ottobre e uno in quello Novembre-Marzo; per PdP da 1.500 Smc e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo Novembre-Gennaio, uno in quello Febbraio-Aprile e uno in quello Maggio-Ottobre; per PdP superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Nel caso di Contatore gas di tipo smart meter di classe G4 o G6 è prevista la rilevazione di una lettura mensile in corrispondenza dell'ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, nei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso all'ai misuratore/i agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore elettrico e/o gas. In caso di mancata lettura del Contatore elettrico e/o gas, Forini ne fornisce informazione al Cliente in bolletta. Per i clienti con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera, da quella mensile con dettaglio giornaliero e da quella del Contatore smart meter di classe G4 e G6 nonché per i Clienti di energia elettrica trattati monorari, Forini indica in bolletta la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Forini ed esplicitati in bolletta. L'autolettura validata dal Distributore elettrico e/o gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime di Forini, in assenza di lettura rilevata dal Distributore elettrico e/o gas. Forini non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo ai sensi dell'art. 7 del TIF.

13.2 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia elettrica e/o gas naturale darà facoltà a Forini, ai sensi del successivo art. 18, di risolvere il Contratto, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

#### Art. 14 - IMPOSTE

14.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Forini è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas naturale sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la fornitura di energia elettrica e di gas naturale prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Forini applicherà il trattamento fiscale sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare una specifica richiesta a Forini. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Forini con eccezione dei casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile.

In assenza di idonea richiesta e documentazione Forini applicherà:

- per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata;
- per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale previsti per gli "usi civili".

Il Cliente condominio o titolare di un PdP per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite nell'art. 2.3 del TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a Forini, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Forini procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha



riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata al Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Forini si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente a Forini l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva Forini da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Forini fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risultino una minore tassazione, dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da Forini al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Forini ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Forini potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Per le prestazioni di eventuali servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

#### Art. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE

15.1 Per la fornitura di sola energia elettrica delle utenze in Bassa Tensione e per la sola fornitura di gas naturale di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, le bollette saranno emesse con cadenza mensile, salvo diversa indicazione contenuta nelle CTE. Nel caso di unica bolletta per entrambe le Forniture, la periodicità di fatturazione sarà mensile. Ciascuna delle suddette bollette di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. In caso di mancato rispetto del predetto termine il Fornitore riconosce al Cliente, in occasione della prima bolletta utile, l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF.

15.2 La fatturazione è da intendersi in conto e saldo conguaglio, errori od omissioni; in caso di inesattezza della lettura, il Cliente può chiederne la rettifica. Forini darà in tal caso corso alla rettifica, secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico e/o gas, Forini fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostituiti rispettivamente dal Distributore elettrico e/o gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 1460 CC, eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di bollette di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Per i ritardi di emissione delle bollette, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF.

15.3 In occasione della cessazione della fornitura, la bolletta di chiusura conterrà la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale (solo se precedentemente versato) ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva bolletta contabilizzante i consumi effettivi.

15.4 Ai fini dell'emissione della bolletta di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al Fornitore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al Fornitore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al Fornitore. Forini comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata.

15.5 Il Cliente è tenuto a pagare l'intero importo esposto in bolletta entro il termine di scadenza ivi indicato. Forini, ad eccezione della bolletta di chiusura, si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a € 5,00 (cinque/00 euro) tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva bolletta e nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di Forini, tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella bolletta successiva. Il Cliente può effettuare il pagamento delle bollette attraverso gli sportelli bancari e postali e comunque attraverso ogni altra modalità messa a disposizione da Forini e riportata in bolletta. I costi e le commissioni legati alla transazione di pagamento sono a totale carico del Cliente. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le bollette per le quali riceverà relativa richiesta da parte di Forini e le bollette continueranno a essere inviate da Forini al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna bolletta della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento entro i termini indicati in bolletta, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo quanto previsto dall'art. 7,3 della Delibera 153/2012/R/com in caso di reclamo per contratto non richiesto, neanche in presenza di contestazione. In caso di insoluto sarà comunque dovuto dal Cliente Domestico/Non Domestico un importo forfettario a titolo di oneri per la gestione amministrativa della pratica di sollecito, che verranno addebitati nella prima bolletta utile, nella misura di € 10,00 (dieci/00 euro) per ogni pratica.

15.6 Secondo quanto previsto all'art. 4, punto 11 della Delibera 463/2016/R/com, nel mercato libero il Cliente finale può richiedere la rateizzazione, secondo le modalità previste per le offerte Placet dall'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera 555/2017/R/com (o altre modalità migliorative offerte dal Fornitore), nei casi di mancata rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 del TIF e/o di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1 del TIQV. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a € 50,00 (cento/00 euro). Sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

15.7 A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, salvo diverse disposizioni di ARERA, Forini si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il versamento di un deposito cauzionale pari al consumo medio di 3 (tre) mesi di fornitura, determinato sulla base del consumo annuo comunicato dal Distributore, e moltiplicato per il prezzo di fornitura, incluse imposte, vigente al momento del calcolo per l'offerta applicata al Cliente. L'importo del deposito cauzionale sarà addebitato nella prima bolletta utile con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00 euro). Forini potrà richiedere il versamento della garanzia qualora la domiciliazione bancaria della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sia revocata o interrotta anche solo per 1 (una) volta nell'arco di 1 (un) mese. Forini si riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito cauzionale, nel caso in cui nel corso della fornitura si verificassero variazioni significative in merito al parametro di calcolo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportassero

un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. ritardi nei pagamenti superiori a 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza, per 2 (due) bollette anche non consecutive). La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fidejussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate anche in corso di fornitura ed i relativi costi sostenuti da Forini saranno addebitati nuovamente al Cliente. L'attivazione da parte del Cliente della domiciliazione bancaria non costituisce motivo di restituzione automatica del deposito cauzionale da parte di Forini. In caso di Voltura, Forini si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere un'adeguata garanzia per la fornitura. Qualora il Cliente non presti la garanzia richiesta, Forini si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18, con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati e di rimettere il PdP alla cosiddetta Fornitura di Ultima Istanza (in sigla FUI). Forini potrà, in alternativa, richiedere al Cliente la consegna, entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del Contratto o dalla richiesta scritta, di una fidejussione bancaria a prima richiesta. Nel caso in cui l'importo da garantire sia inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) il Cliente potrà versare un deposito cauzionale. Tale garanzia dovrà essere prestata da primario istituto di credito, o primaria compagnia di assicurazione, di gradimento di Forini, per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e dovrà avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fidejussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di Forini e dovrà prevedere l'espresa rinuncia della banca/compagnia di assicurazione al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 CC. Qualora detto importo venga riscosso in tutto od in parte da Forini, il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la fidejussione per l'intero ammontare entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fidejussione, in occasione di ogni proroga del Contratto, ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. Ai sensi del successivo art. 18, il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Forini, nel caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra. Con la bolletta di chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito al Cliente, senza bisogno di sua specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuito in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, come previsto al successivo art. 16.

15.8 Nel caso di cessione del credito, qualora il factor non accetti il Cliente per il totale del credito richiesto, il Cliente dovrà rilasciare la fidejussione escutibile a prima richiesta emessa da un primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione. Qualora, durante il periodo di fornitura, la società di Factoring revochi il plafond riferito alla posizione contrattuale del Cliente, questi dovrà, entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione effettuata dal Fornitore, consegnare una fidejussione aderente a quanto indicato al precedente capoverso. In caso contrario il Fornitore potrà sospendere la fornitura dal primo giorno utile, comunicando al Distributore competente la cessazione amministrativa del contratto di fornitura, qualora questa comunicazione al Distributore sia possibile. Il Cliente, qualora ricorrano i casi qui sopra descritti, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione in favore del Fornitore, garanzia bancaria pari al valore di un trimestre medio di fornitura IVA compresa, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Nel caso l'importo da garantire non superi € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) il Cliente potrà versare un deposito cauzionale. Detta garanzia resterà in vigore per tutta la durata del rapporto di somministrazione e per i successivi 3 (tre) mesi. In caso di escissione da parte del Fornitore di detta garanzia, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia, ovvero di mancato reintegro della stessa nei tempi previsti da parte del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione, ovvero sosponderla, o di avvalersi della clausola risolutiva espresso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18.

15.9 A fronte della fornitura Forini emetterà la bolletta elettronica inviando, ai sensi della normativa vigente, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Secondo i dettami della Delibera 315/2024/R/com le bollette saranno costituite dalla bolletta sintetica e dal dettaglio bolletta. Il Cliente può scegliere o revocare l'opzione di ricevere il dettaglio bolletta unitamente alla bolletta sintetica. Al Cliente Domestico le bollette saranno inviate all'indirizzo elettronico indicato a momento della sottoscrizione e sarà cura del Cliente informare prontamente Forini di eventuali variazioni circa lo stesso. Forini non risponderà in alcun modo del mancato recapito della bolletta dovuto ad omesse o tardive variazioni del recapito da parte del Cliente. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dell'indirizzo elettronico le bollette saranno inviate in formato cartaceo all'indirizzo comunicato dal cliente in sede di sottoscrizione o eventuale indirizzo alternativo ove reso noto a Forini. Previa registrazione nell'area clienti dedicata presente sul sito web www.actonenergia.forini.com (come da link riportate in bolletta) sarà possibile visionare e scaricare la bolletta sintetica e gli elementi di dettaglio della stessa in formato elettronico. Qualora Forini dovesse corrispondere oneri derivanti da pregressa morosità del Cliente finale (Cmor) e relativi all'applicazione del Testo Integrato del Sistema Indennitario (TISIND), Forini addebiterà al Cliente tali oneri con la prima bolletta utile. Quanto fatturato sarà da gravato da imposte erariali ed addizionali, nonché dell'Iva e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla fornitura. Gli oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed opportunamente dettagliati in bolletta, secondo la normativa in vigore al momento dell'emissione.

#### Art. 16 - RITARDO NEI PAGAMENTI E SOSPENSIONE / RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

16.1 In caso di ritardo o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente, sulle somme scadute, sarà applicato l'interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. 231/02, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 192 del 2012, oltre al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) in vigore alla data dell'inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di bollette non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate. Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 CC ("l'imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.

16.2 In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della bolletta, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza della bolletta, Forini avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o altra comunicazione equivalente. In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento della bolletta nei termini indicati nella stessa, Forini si riserva la facoltà di applicare un importo per la gestione del ritardato pagamento pari a € 10,00 (dieci/00 euro) in caso sollecito. Forini, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al cliente della diffida. Le spese relative all'azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da Forini. Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e



sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, Forini ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

**16.3** Ai sensi del successivo art. 18, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell'avvenuto pagamento della/e bolletta/e insoluta/e, Forini potrà dichiarare risolto il Contratto di fornitura richiedendo al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.

**16.4** Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile), Forini avrà facoltà di richiedere l'interruzione della fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento da parte del Distributore.

**16.5** La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a Forini dell'avvenuto pagamento che consenta a Forini di inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione, secondo le tempestiche previste per il gas naturale dall' RQDG e TIMG e per l'energia elettrica del TIQD e TIMOE. Il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che Forini sosterà per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di Forini. In tutti i casi di sospensione della somministrazione o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito. Per la gestione della pratica di sospensione e/o di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale saranno inoltre dovuti oneri pari a € 30,00 (trenta/00 euro) oltre ai costi previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività eseguite dal Distributore Locale.

**16.6** Forini non sospenderà la fornitura limitatamente ai seguenti casi:

- a) non sia stata effettuata da Forini la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
- b) il Cliente abbia comunicato a Forini l'avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Forini e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- d) Forini non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore energia elettrica e/o gas naturale, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella bolletta oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell'art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell'art. 4.3 bis lett. b) del TIMOE.

Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l'utenza gas naturale anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di energia elettrica e viceversa per l'utenza energia elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di gas naturale. Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, Forini avrà diritto di risolvere il Contratto e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la fornitura di gas naturale o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di energia elettrica.

**16.7** In deroga a quanto sopra citato, Forini può richiedere la sospensione/interruzione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale al Distributore elettrico e/o Distributore gas, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissioni e rottura dei sigilli del Contatore elettrico e/o Contatore gas, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

**16.8** Per le bollette insolute del cliente che rientri tra i soggetti definiti dal TISIND, il Fornitore si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario. In tale ipotesi il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo Cmor relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica e/o gas naturale.

**16.9** Rimane salvo il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del danno nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente.

#### Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

**17.1** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 CC, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Forini della propria posizione contrattuale a società terze, oppure a società da essa controllata, partecipata o collegata ai sensi dell'art. 2359 CC, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente, che concerne uno o più PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Forini per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salvo liberazione scritta di Forini, dopo richiesta scritta. Il Fornitore potrà inoltre cedere il proprio credito pro-soluto ad una società di Factoring con la quale il Fornitore abbia sottoscritto un contratto, purché la società di Factoring definisca affidabile il Cliente.

**17.2** Il Cliente non potrà, neppure in parte, sostituire a sé altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, vulture, ecc.

**17.3** In caso di subentro di fatto di altro soggetto nella fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, inteso come utilizzo materiale di energia elettrica e/o gas naturale da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del Contratto, il soggetto subentrante dovrà darne comunicazione a Forini mediante raccomandata A/R. Forini si riserva il diritto di accettare il subentro.

**17.4** Nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 17.2, Forini continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riforniti. In ogni caso e salvo l'esplicita accettazione da parte di Forini, il Cliente sarà responsabile in solido per le forniture ricevute dal Subentrante dal momento del subentro.

#### Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**18.1** Oltre che in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole previste dalle presenti CGF, ai sensi dell'art. 1456 CC Forini si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con una semplice dichiarazione da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, in caso di:

- a) parziale pagamento della bolletta o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente previo espletamento delle procedure di messa in mora. In tale ipotesi il Fornitore avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;
- b) mancato pagamento di bollette relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e/o i singoli punti di prelievo del Cliente e lo stesso Fornitore;
- c) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;

d) mancata accettazione o revoca/interruzione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID, prevista dal rapporto di somministrazione come modalità di pagamento;

- e) mancato rilascio delle garanzie di cui all'art. 15, ovvero mancato reintegro delle stesse entro i termini richiesti;
- f) esito negativo della verifica dell'affidabilità del Cliente;
- g) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- h) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- i) istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;
- j) insolvenza o iscrizione del Cliente e/o dei punti di prelievo del Cliente nel registro dei protesti e sottosposizione dei medesimi a procedure esecutive;
- k) tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia elettrica e/o gas naturale. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per via legale;
- l) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica;
- m) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura;
- n) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.

Forini avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa" quali:

- a) eccessiva onerosità del Contratto di fornitura stipulato con il Cliente Finale conseguente a variazioni del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica e/o gas naturale sul mercato italiano che implichi un aumento pari o superiore al 50% rispetto al corrispettivo di vendita originario contrattualmente pattuito;
- b) oggettiva impossibilità di approvvigionarsi di energia elettrica e/o gas naturale a condizioni di economicità tali da permettere la giusta remunerazione del Fornitore;
- c) provvedimenti delle autorità che impediscono l'adeguamento dei prezzi di vendita di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente Finale.

**18.2** Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico dei punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

**18.3** In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il rapporto di somministrazione si risolve di diritto.

**18.4** In caso di accertata violazione dei precezzi citati all'art. 24, nonché in caso di commissione di reati presupposto del d.lgs. 231/01 da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, il rapporto di somministrazione si risolve di diritto.

#### Art. 19 - LIVELLI DI QUALITÀ, INDENNIZZI AUTOMATICI E RECLAMI

**19.1** Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV.

**19.2** Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore accrediterà al Cliente finale, nella prima bolletta utile, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

**19.3** Il Fornitore si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 60 (sessanta) giorni solari - 90 (novanta) giorni solari per le bollette con periodicità quadrimestrale, ovvero di 15 (quindici) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.

**19.4** In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Forini un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo utilizzare i moduli disponibili presso le proprie sedi e sul sito internet, oppure anche senza utilizzare i predetti moduli purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente finale che sorge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome o ragione sociale; b) indirizzo di fornitura; c) il recapito al quale il cliente finale intende ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione; d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di consegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati; g) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami e le richieste di informazioni andranno inoltrati ai canali di contatto di cui all'art. 23. In caso di reclamo il Fornitore invia al Cliente una risposta motivata non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.

**19.5** In caso di mancato rispetto dei termini previsti agli artt. 19.3 e 19.4, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico secondo quanto prescritto dal TIQV. Forini non corrisponderà gli indennizzi nel caso in cui la causa del mancato rispetto dei termini sia imputabile a causa di forza maggiore, al cliente o a terzi. In caso di mancata raccolta del dato di misura secondo le previsioni stabilite dal TIVG, per i Clienti titolari di un Punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di € 35,00 (trentacinque/00 euro) riconosciuto dall'Impresa di Distribuzione, secondo le modalità e la decorrenza previste dalla normativa regolatoria in materia di qualità di servizi di distribuzione e misura del gas.

**19.6** In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate al precedente art. 16.2, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico secondo quanto prescritto dal TIQV.

**19.7** In caso di mancato rispetto: a) del termine di emissione della bolletta di periodo previsto al precedente art. 15.1, il Fornitore riconoscerà al Cliente aente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF; b) dei termini di emissione della bolletta di chiusura il Fornitore riconoscerà al Cliente aente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'art. 18 del TIF.

**19.8** Se il reclamo inoltrato dal Cliente riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti del TIRV, è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il Cliente ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal fornitore non richiesto, negli altri casi.

**19.9** In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti ai successivi 22.2 (modifiche unilaterali), 22.3 (evoluzioni automatiche) e 22.4 (rinnovi), Forini corrisponderà al cliente finale un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto, con la dicitura "Indennizzo automatico per mancato rispetto del Codice di condotta commerciale definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" e la seguente frase "La corresponsione



dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

#### Art. 20 - RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

20.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita energia elettrica e/o gas naturale, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione di energia elettrica e/o gas naturale, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione elettrico e/o gas.

20.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

20.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas o gas non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

20.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell'energia elettrica e/o gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.

20.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

20.6 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

#### Art. 21 - VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

21.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione.

21.2 Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai Clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla Delibera 63/2021/R/com, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del Contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione. Il Cliente in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione verrà identificato come soggetto non interrompibile ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal PESSE di cui alla delibera CIPE del 16/11/1979 e ss.mm.ii.

21.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

21.4 Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e nei casi diversi dallo switching (ad es. nuova attivazione, voltura, subentro) è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità rilasciando a Forini idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'acciaciamento.

#### Art. 22 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE UNILATERALI, EVOLUZIONI AUTOMATICHE E RINNOVI

22.1 Il Contratto si intende modificato di diritto da eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti che si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, Forini si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi di fornitura e le periodicità di fatturazione. Ai fini del Contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Forini per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.

22.2 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni saranno comunicate al Cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. La suddetta comunicazione dovrà contenere l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e contenere le informazioni elencate all'art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale. Le informazioni contenute nella proposta di modifica unilaterale non potranno essere trasmesse nella fattura o congiuntamente alla stessa, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originalmente previsti dal contratto. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata che dovrà pervenire a Forini entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione o diverso termine indicato nella comunicazione di variazione unilaterale. In tal caso, il recesso dovrà essere efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modifiche avrebbero trovato altri mezzi di applicazione. La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico dei corrispettivi non determinati dal Fornitore. In tal caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

22.3 Qualora le CTE sottoscritte dal cliente finale prevedano evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa da un prezzo variabile a uno fisso, nell'arco di 12 mesi, ne darà comunicazione al cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei 12 mesi. La suddetta comunicazione contiene le informazioni elencate all'art. 13.6 del Codice di Condotta Commerciale.

22.4 Qualora il contratto preveda, oltre alla possibilità di rinnovare, anche tacitamente, le stesse condizioni economiche, la facoltà di rinnovare le condizioni economiche per un periodo di tempo predefinito con

nuove e differenti condizioni economiche, ne darà comunicazione al cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. Il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. La suddetta comunicazione dovrà contenere l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche" e le informazioni elencate all'art. 13.8 del Codice di Condotta Commerciale.

#### Art. 23 - COMUNICAZIONI E CONCILIAZIONE

23.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti al rapporto di somministrazione devono essere trasmesse per iscritto, tramite lettera o e-mail.

23.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto al Fornitore, tempestivamente e comunque entro eventuali termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente ai Punti di Prelievo del Cliente. Il Cliente può rivolgersi a Forini per comunicazioni e informazioni ai seguenti recapiti:

Forini S.p.A. via del Popolo n. 9, 06083 - Bastia Umbra (PG)  
Tel. 075 8000261 dal lunedì al venerdì 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00  
email energia@forini.com  
PEC forinienergia@pec.it

23.3 I canali di contatto con i quali il Cliente può rivolgersi a Forini per informazioni sono presenti anche sul sito web, dove è reso altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. Il modulo è inoltre disponibile presso gli uffici commerciali di Forini e nella documentazione contrattuale rilasciata al Cliente. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Forini un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (fornitura energia elettrica, gas naturale o entrambe) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet, nonché al seguente recapito: Forini S.p.A., Gestione Reclami, via del Popolo n. 9, 06083 - Bastia Umbra (PG), email energia@forini.com.

23.4 Il Cliente che, dopo aver inviato il Reclamo, ritenesse insoddisfacente la risposta o qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni solari dall'invio del reclamo senza aver ricevuto risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziari urgenti e cautelari. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile accedendo direttamente al sito web dell'ARERA [www.arera.it](http://www.arera.it). Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail [servizioconciliazione@acquirenteunico.it](mailto:servizioconciliazione@acquirenteunico.it) o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Tutti gli operatori, venditori o distributori, a eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

#### Art. 24 - OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01 ED IL CODICE ETICO E MANLEVA

24.1 Il Cliente è a conoscenza che il Fornitore ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, un proprio Codice Etico ed un Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale (<https://forini.com/>) e di averne compreso il contenuto.

24.2 Il Cliente aderisce ai principi contenuti nel succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati e ai principi contenuti nel Codice Etico e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fornitore ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterebbe grave inadempimento contrattuale.

24.3 Il Cliente manleva fin d'ora il Fornitore per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Cliente stesso.

24.4 Il Cliente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del d.lgs. 231/01 incaricato dal Fornitore previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giulavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

24.5 Il Cliente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del Fornitore o di terzi specialisti incaricati.

24.6 Il Cliente si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza i casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità in essi indicati.

#### Art. 25 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

25.1 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia è il Foro di Perugia. Qualora la controversia insorga tra il Fornitore e il Cliente finale, rientrante nella definizione di Consumatore di cui all'art. 3 del Codice del Consumo, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.

25.2 Registrazione in caso d'uso: il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L'imposta di registro è, comunque, dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni saranno assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.